

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri i seguenti soggetti riconosciuti elencati all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) della L.P. n. 4/2003 come di seguito specificato:

- Consorzi di Bonifica riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
- Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L.P. n. 4/2003 i soggetti sopra elencati possono fruire di agevolazioni per investimenti oggetto di contributi in conto capitale di importo superiore a Euro 100.000,00, o il cui valore attuale sia superiore a tale importo, a condizione che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

In alternativa i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado possono fruire delle predette agevolazioni se nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, il bilancio consorziale sia stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, oppure se i predetti soggetti abbiano richiesto, a proprie spese, una revisione straordinaria effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007.

Il beneficiario dovrà indicare nel modello della domanda di contributo di ricadere in una delle seguenti condizioni:

- a) che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
- b) di aver richiesto una revisione straordinaria che verrà effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007;
- c) che il bilancio consorziale, nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9; in tal caso il beneficiario dovrà indicarne gli estremi.

La revisione straordinaria, sulla base del controllo del bilancio consorziale e della situazione finanziaria, dovrà evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta.

Il richiedente, dovrà esibire la documentazione comprovante l'avvenuta revisione straordinaria:

- all'atto di presentazione della domanda di contributo, qualora ne fosse in possesso;
- prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, qualora richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta.